

Codice A1413C

D.D. 22 giugno 2020, n. 630

**Convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASL CN1 per la collaborazione del dott. Maurizio Borgese nell'ambito del Settore "Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari".**



**ATTO DD 630/A1400A/2020**

**DEL 22/06/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400A - SANITA' E WELFARE**

**OGGETTO:** Convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASL CN1 per la collaborazione del dott. Maurizio Borgese nell'ambito del Settore "Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari".

La Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali, nell'ambito del Servizio sanitario Regionale, concorrono alla realizzazione di obiettivi comuni di promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione Piemonte e le Aziende volte allo studio, all'approfondimento, alla ricerca, all'organizzazione sanitaria e a tutte le attività ad esse collegate.

Vista la Legge n. 241 del 07/08/1990 che all'articolo 15 prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

Visto il decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, che all'articolo 23 bis, comma 7, prevede che "sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni [...] possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private".

Dato atto che la presente convenzione è disposta in analogia con l'accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale, approvato con DGR n. 39-6099 del 07.12.2017, in quanto trattasi di personale medico convenzionato con l'ASL per l'espletamento del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale, il cui regime giuridico del rapporto presenta aspetti di assimilabilità al personale dipendente delle Aziende sanitarie, come si evince in particolare dagli artt. 91 e ss dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale 2006/2009.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare sinergie culturali, tecniche-scientifiche ed amministrative, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale.

Per quanto sopra, si intende stipulare con l'ASL CN1 apposita Convenzione per la collaborazione del dott. Maurizio Borgese, medico convenzionato di Emergenza Sanitaria Territoriale, per

l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno pari a 1 giorno settimanale.

Dato atto che, a seguito degli accordi intercorsi, con Deliberazione n. 247 del 28/05/2020 il Direttore Generale dell'ASL CN1 ha approvato la suddetta Convenzione, autorizzando l'assegnazione temporanea del dott. Maurizio Borgese presso il Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, alle condizioni di cui all'allegato a), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Acquisita dall'interessato la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D.Lgs n.165/2001;
- vista la Legge n. 241 del 07/08/1990;
- vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- visto l'art. 16 della L.R. n. 16 del 29.07.2016;
- vista la DGR n. 39-6099 del 07/12/2017;

*determina*

di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla stipula della convenzione con l'ASL CN1, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della collaborazione del dott. Maurizio Borgese, medico convenzionato di Emergenza Sanitaria Territoriale, per l'espletamento delle attività specificate in Convenzione, con un impegno pari a 1 giorno settimanale;

di stabilire che la collaborazione, della durata di 36 mesi (3 anni) a far data dalla sottoscrizione della Convenzione, sarà svolta durante il normale orario di lavoro, che al dipendente coinvolto compete il normale trattamento economico a totale carico dell'Azienda e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, art. 23, comma 1, lettera d.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso innanzi al TAR entro il termine di 60 giorni.

Il funzionario estensore  
Barbara Manzotti

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)  
Firmato digitalmente da Fabio Aimar

Allegato